

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3474 del 04/07/2017
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. via Gramadora, 19 ĩ Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Modifica prescrizioni, sostituzione pressa, realizzazione parcheggio e aggiornamenti.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3600 del 04/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: *Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. – via Gramadora, 19 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Modifica prescrizioni, sostituzione pressa, realizzazione parcheggio e aggiornamenti.

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 91474/15 del 23.10.2015,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-763 del 16.02.2017,

è stata rilasciata alla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 11.04.2017 acquisita al PGFC/2017/5501;

Vista la nota di avvio del procedimento del 13.04.2017 PGFC/2017/5654;

Vista la richiesta di parere istruttorio inviata al Servizio Territoriale di questa Agenzia in data 13.04.2017 PGFC/2017/5652;

Vista la richiesta di parere inoltrata al Comune di Forlì, all'azienda AUSL di Romagna e al

Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A.;

Visto il parere di HERA S.p.A., favorevole con prescrizioni, ricevuto in data 05.05.2017 ed assunto al PGFC/2017/7103;

Vista la richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale del 12.05.2017 PGFC/2017/7316 e del Comune di Forlì del 15.05.2017 PGFC/2017/7386, anticipata via e-mail;

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa all'azienda in data 12.05.2017 con nota PGFC/2017/7329;

Viste le integrazioni ricevute in data 12.06.2017 con nota acquisita al PGFC/2017/8858 e le successive integrazioni volontarie ricevute in data 21.06.2017 con note acquisite al PGFC/2017/9341 e PGFC/2017/9770;

Vista la nuova richiesta di parere agli Enti del 12.06.2017 PGFC/2017/8882;

Visto il parere del Comune di Forlì, ricevuto in data 28.06.2017 ed assunto al PGFC/2017/9804, di seguito riportato:

“In risposta alle Vs. integrazioni pervenute, si precisa che il Comune di Forlì, sentiti gli uffici competenti, in merito alla valutazione su compatibilità urbanistico-edilizia, e verificato che:

- la superficie permeabile dell'area oggetto d'intervento è > 30% , come da art.60 NTA di RUE;
- il materiale utilizzato ha una superficie filtrante, destinata al passaggio delle acque meteoriche dell'area di calpestio alla sezione di sottofondo, pari al 20% dell'intera area pavimentata
- la posa del materiale prevede un riempimento con misto cementato e frantumato di macerie;

si ritiene che il materiale utilizzato non abbia le caratteristiche previste dall'art. 1.2.1 del RUE adottato che recita *“le pavimentazioni discontinue che consentono l'inerbimento almeno al 50%, sono considerate permeabili”* .

Sulla base di quanto sopra esposto, la pavimentazione del parcheggio e la relativa posa, al fine del rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art.9, L.R. n.15/2013, devono avere le caratteristiche conformi all'art. 1.2.1 comma 2 del RUE d'Unione, come sopra riportato.”

Dato atto che la modifica di AIA non ricomprende il titolo edilizio, che dovrà essere acquisito, qualora necessario, dalla ditta, ma che comunque il progetto potrà essere realizzato alle prescrizioni impartite dal Comune;

Visto il parere tecnico del Servizio Territoriale di Arpa e del 30.06.2017, favorevole con prescrizioni, acquisito al PGFC/2017/9957;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte alle condizioni sopra richiamate e conseguentemente aggiornare l'AIA;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC, e che pertanto si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono

previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Bandini e Casamenti S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30.06.2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso, Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Bandini e Casamenti S.r.l. con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, come di seguito precisato:

1.1. Nella Sezione A Sezione *Informativa* è aggiunto il paragrafo sotto riportato:

A.5 Planimetrie e documenti AIA di riferimento approvati

- Manuale Operativo Rev. 10 del Marzo 2017
 - Allegato 1 – Procedura gestione RAEE - Rev. 5 del 24/05/17
 - Allegato 2 – Procedura gestione delle emergenze ambientali – Rev. 5 del 24/01/17
 - Allegato 3 – Procedura gestione codici a specchio – La procedura deve essere ripresentata secondo quanto indicato. La nuova procedura sarà la rev.3.
 - Allegato 4 – Procedura gestione sottoprodotto - Rev. 4 del 24/05/17.
 - Allegato 5 – Piano di gestione delle acque meteoriche – Il piano deve essere ripresentato secondo quanto indicato. Il nuovo piano sarà la rev.2.
- Planimetria 3D di lay out "*Planimetria aree di deposito*" Rev. 11 giugno 2017.
- Planimetria 3B – rete idrica – Rev. 02 luglio 2017.

- Planimetria 3C – Planimetria delle sorgenti sonore – Rev. 1 di Giugno 2017

1.2. Dopo il punto *C1.2.2 Descrizione dell'impianto di stoccaggio*, va inserito il seguente paragrafo:

“C1.2.3 Gestione del sottoprodotto

La Bandini Casamenti srl gestisce, all'interno del suo capannone, sottoprodotti costituiti da carta e cartone; tale attività coesiste con l'attività IPPC esercitata ed autorizzata.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 184 bis, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. la ditta, per ogni produttore e utilizzatore finale di sottoprodotto, stipula dei **contratti trilaterali** tra il produttore del sottoprodotto, l'intermediario e l'utilizzatore finale (cartarie). Nell'accordo contrattuale deve essere specificato: il quantitativo trasferito; l'impegno dell'utilizzatore e dell'intermediario di non svolgere operazioni di trattamento diverse da quelle di normale pratica industriale; i tempi di conferimento sia dell'intermediario sia dell'utilizzatore in relazione al ciclo produttivo di quest'ultimo; che l'utilizzo sia legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il sottoprodotto, dalla Bandini Casamenti srl può essere ritirato in balle oppure sfuso.

Se ritirato in balle viene direttamente depositato nell'area identificata in planimetria come *“Area stoccaggio sottoprodotto in balle”*; se ritirato sfuso viene scaricato nell'area identificata in planimetria *“Area di scarico del sottoprodotto sfuso”* per poi essere imballato nella pressa della linea C e successivamente depositato nell'*Area stoccaggio sottoprodotto in balle”* sopra indicata.

La tracciabilità del sottoprodotto è garantita dalla ditta attraverso un sistema gestionale creato ad hoc.

La ditta ha predisposto una procedura gestionale denominata *“Procedura gestionale sottoprodotto allegato 4 al Manuale Operativo.”*

Tutte le sopra indicate aree sono identificate nella planimetria approvata denominata 3D *“Planimetria aree di deposito.”*

1.3. Al paragrafo *C.2.4 Scarichi idrici* è aggiunto il seguente sotto paragrafo:

C2.4.1 Gestione parcheggio con piano di gestione

Il parcheggio è adibito alla sosta di autoveicoli, camion, container chiusi e scarrabili vuoti.

Il parcheggio di m² 1026, dotato di cordolo perimetrale, viene realizzato con sottofondo costituito da misto cemento e frantumato di macerie, successivo piano di posa con ghiaino lavato e pavimentazione con blocchetti in cemento autobloccanti.

Il parcheggio è provvisto di pozzetti a caditoia per il deflusso delle acque meteoriche; si precisa che sotto alla pavimentazione dello stesso è presente una vasca per il trattamento delle acque reflue di dilavamento provenienti da un altro piazzale esistente.

Le acque piovane che gravitano sul parcheggio sopra descritto vengono classificate come acque meteoriche in quanto la ditta ha presentato un piano di gestione che garantisce il non inquinamento delle acque stesse.

Tali acque recapitano nella pubblica fognatura bianca, previo passaggio in un pozzetto di campionamento, identificato con la sigla S3.1.

1.4. L'introduzione al paragrafo *D2.6 Emissioni in acqua e prelievo idrico* è così sostituita:

La presente AIA autorizza i seguenti punti di scarico come di seguito elencati:

- **Scarico denominato S1:** acque di lavaggio degli automezzi aziendali, dell'officina meccanica unitamente alle acque reflue domestiche; tale scarico recapita nella pubblica fognatura nera. Il punto di campionamento delle sole acque reflue industriali, denominato **S1.1**, è posizionato a monte dell'immissione nella rete fognaria interna delle acque reflue domestiche.
- **Scarico denominato S2:** acque meteoriche che ricadono sulla viabilità e sulle coperture dello stabilimento; tale scarico recapita nella pubblica fognatura bianca.
- **Scarico denominato S3:** acque reflue di dilavamento prodotte dalle acque meteoriche ricadenti nelle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e alle MPS; tale scarico recapita nella pubblica fognatura bianca ed è soggetto ai limiti delle norme vigenti.
- **Scarico denominato S3.1:** acque meteoriche ricadenti nel piazzale adibito a parcheggio, classificate come acque meteoriche in quanto la ditta ha presentato un piano di gestione che garantisce il non inquinamento delle acque stesse; tale scarico recapita nella pubblica fognatura bianca.

1.5. L'introduzione allo scarico S3, del paragrafo *D2.6 Emissioni in acqua e prelievo idrico* è così sostituito:

“Si autorizza lo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca con le seguenti prescrizioni:”

1.6. Dopo le prescrizioni relative allo scarico S3, del paragrafo *D2.6 Emissioni in acqua e prelievo idrico*, si aggiunge il seguente paragrafo:

Per lo scarico S3.1:

1. si autorizza lo scarico delle acque piovane che gravitano sul parcheggio, classificate come acque meteoriche, nella pubblica fognatura bianca.
2. Si approva il piano di gestione presentato dalla ditta. Tale piano dovrà essere un allegato del Manuale operativo. Il Gestore deve attenersi a quanto previsto dal piano stesso approvato
3. Devono essere evitati fenomeni di ristagni ed impaludamenti.
4. I piazzali devono essere sottoposti a verifiche periodiche dello stato di pulizia. Qualora si riscontrasse la presenza di materiali estranei e/o imbrattamenti dovranno essere immediatamente rimossi.

1.7. Al paragrafo *D2.7 Emissioni Sonore* sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- prima dell'attivazione della nuova pressa (sorgente S2) deve essere realizzato l'intervento di insonorizzazione costituito dall'adattamento dei pannelli fonoisolanti già presenti nella vecchia pressa 2, come descritto nella documentazione presentata;
- deve essere comunicata ad Arpa la data di attivazione della nuova pressa con fotografie attestanti il suddetto intervento di insonorizzazione;
- devono essere eseguiti rilievi fonometrici post operam di rumore ambientale e di rumore residuo al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale

nel tempo di riferimento diurno presso i recettori R1 ed R3, entro 30 giorni dall'attivazione della nuova pressa 2.

Tali rilievi devono:

- essere eseguiti all'interno degli ambienti abitativi dei recettori; qualora ciò non fosse possibile (e nel caso ne andrà riportato il motivo) i rilievi vanno effettuati in corrispondenza del perimetro del recettore nella facciata rivolta verso lo stabilimento (l'altezza della misura deve essere scelta e motivata in accordo con la reale posizione del ricettore);
 - avere tempi di misura rappresentativi;
 - i rilievi del rumore residuo devono essere effettuati in assenza dell'attività della ditta Bandini-Casamenti S.r.l. (in corrispondenza delle fasce orarie a minor rumorosità della zona all'interno dell'orario di lavoro);
 - i rilievi del rumore ambientale devono essere effettuati nelle condizioni più gravose (con tutte le sorgenti in funzione: pressa 1, pressa 2, pressa polistirolo, vaglio, movimentazione materiali ecc.).
- entro lo stesso termine di 30 giorni dall'attivazione della nuova pressa 2 deve essere presentata una relazione dettagliata delle misure effettuate alla quale devono essere allegati i profili temporali, specificata la presenza o meno di componenti tonali e impulsive, descritte in modo accurato le condizioni di misura, indicate le sorgenti sonore attive durante i rilievi. Qualora dai rilievi risultassero criticità, la relazione dovrà evidenziare quali sorgenti sonore concorrono al superamento del limite e contenere il progetto delle opere di mitigazione ritenute necessarie ed idonee a garantire il rispetto del limite differenziale diurno (per R3 si fa riferimento anche a quanto prescritto al punto 1.2, lettera f, della Determina 763/17). Resta fermo che fino ad attivazione delle ulteriori misure di contenimento la pressa non potrà essere utilizzata. Le opere di ulteriore mitigazione dovranno essere tempestivamente realizzate ed entro 60 giorni dalla data di attivazione della pressa, comunicata secondo le prescrizioni sopra riportate, dovrà essere presentata apposita relazione nella quale siano descritti i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto del differenziale diurno.

1.8. la prescrizione n. 4, del paragrafo, *D2.9 Gestione dei rifiuti*, della DGP n. 306 del 06.07.2009 e smi dovrà essere così sostituita:

4. l'installazione dovrà essere gestita in conformità alla planimetria di lay out approvata "*Planimetria aree di deposito*". I vari settori definiti dovranno essere mantenuti costantemente suddivisi e riconoscibili mediante apposita cartellonistica.

1.9. la prescrizione n. 17 del paragrafo *D2.9 Gestione dei rifiuti* è così sostituita:

- 17 devono essere rispettate le condizioni gestionali previste nel Manuale Operativo e nelle procedure ad esso allegato quali: Allegato 1 – *Procedura gestione RAEE*; Allegato 2 – *Procedura gestione delle emergenze ambientali*; Allegato 3 – *Procedura gestione codici a specchio* ed Allegato 4 – *Procedura gestione sottoprodotto*. Eventuali variazioni devono essere preventivamente presentate all'Autorità Competente con la forma della "modifica non sostanziale senza aggiornamento di AIA".

1.10. Dall'elenco B dell'AIA devono essere eliminati tutti i codici EER presenti nell'elenco C quali: 020104; 120105; 150101; 150102; 150106; 170203; 170904; 191204; 200101; 200139;

1.11. Al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) viene aggiunta la seguente tabella

D.3.2.9 Monitoraggio e controllo parcheggio (Piano di gestione)

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpa		Gestore trasmissione	Arpa esame
Lavaggio camion in sosta nel parcheggio interno	/	Al bisogno	-	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

1.12. Le prescrizioni di gestione del sottoprodotto di cui alla Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016, sono così modificate:

1.12.1. La prescrizione 1.1.1 è sostituita con quanto sotto indicato:

1.1.1 La capacità massima di stoccaggio annuo del sottoprodotto dell'installazione è pari a 20.000 t, con uno stoccaggio istantaneo pari a 370 tonnellate.

1.12.2. La prescrizione 1.1.5 è sostituita con quanto sotto indicato:

1.1.5 Ogni ingresso di sottoprodotto deve essere identificato con il "numero di identificazione" e deve essere sempre garantita la tracciabilità del sottoprodotto stesso.

1.12.3. La prescrizione 1.1.6 è sostituita con quanto sotto indicato:

1.1.6 Ogni carico di sottoprodotto in entrata all'impianto deve essere conferito all'utilizzatore finale nei tempi definiti dal contratto ed entro un termine massimo di sei mesi dalla presa in consegna dello stesso.

1.12.4. Si aggiunge la prescrizione 1.1.16 sotto riportata:

1.1.16 La ditta dovrà gestire il sottoprodotto, all'interno dell'installazione, in modo sempre ben differenziato dai rifiuti. Le zone di stoccaggio dei sottoprodotti, individuate nella planimetria approvata, devono essere adibite solo ed esclusivamente ai sottoprodotti stessi. E' vietata qualsiasi promiscuità tra i rifiuti prodotti e/o ritirati e i sottoprodotti.

2. di **approvare** la realizzazione di un parcheggio per autoveicoli, alle seguenti prescrizioni:

2.1. Nel merito alla valutazione su compatibilità urbanistico-edilizia, e verificato che:

- la superficie permeabile dell'area oggetto d'intervento è > 30% , come da art.60 NTA di RUE;
- il materiale utilizzato ha una superficie filtrante, destinata al passaggio delle acque meteoriche dell'area di calpestio alla sezione di sottofondo, pari al 20% dell'intera area pavimentata

- la posa del materiale prevede un riempimento con misto cementato e frantumato di macerie;

il materiale utilizzato non ha le caratteristiche previste dall'art. 1.2.1 del RUE adottato che recita *“le pavimentazioni discontinue che consentono l'inerbimento almeno al 50%, sono considerate permeabili”*; pertanto la pavimentazione del parcheggio e la relativa posa, al fine del rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art.9, L.R. n.15/2013, devono avere le caratteristiche conformi all'art. 1.2.1 comma 2 del RUE d'Unione, come sopra riportato.

2.2. Dovranno essere acquisiti gli eventuali titoli abilitativi (edilizi) necessari;

2.3. Nel piano di gestione delle acque meteoriche, identificato da questa Agenzia come rev 1 di giugno 2017, dovrà essere eliminata la tabella del monitoraggio in cui è previsto settimanalmente il numero di camion presenti nel parcheggio e il controllo relativo alla presenza di materiali sulla pavimentazione. Il terzultimo capoverso del piano di gestione della seconda facciata che recita *“Inoltre della corretta gestione del parcheggio si terrà registrazione con la seguente scheda, che verrà compilata settimanalmente, riportando il numero di camion presenti e il controllo relativo alla presenza di materiali sulla pavimentazione”* deve essere così sostituito:

“Vengono effettuati periodici controlli relativi all'eventuale presenza di materiali sulla pavimentazione del parcheggio”.

2.4. Entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, il Gestore dovrà presentare il piano di gestione modificato come sopra indicato e presentare le eventuali modifiche di cui al parere del Comune di Forlì come riportato alla prescrizione 2.1. Tale piano sarà la rev 2.

3. di **approvare** la seguente documentazione:

3.1. planimetria 3D di lay out *“Planimetria aree di deposito”* Rev.11 giugno 2017

3.2. Manuale Operativo Rev. 10 del Marzo 2017

3.3. Allegato 1 – Procedura gestione RAEE - Rev. 5 del 24/05/17

3.4. Allegato 2 – Procedura gestione delle emergenze ambientali – Rev. 5 del 24/01/17

3.5. Allegato 4 – Procedura gestione sottoprodotto - Rev. 4 del 24/05/17

4. di **stabilire** che nella procedura Allegato 3 – *Procedura gestione codici a specchio* – Rev. 2 del 24/05/17 debbano essere eliminati le seguenti parti di testo:

4.1. Al paragrafo 3.1 *Richiesta di omologazione* deve essere eliminata la seguente frase:

~~Ai fini della corretta compilazione della documentazione, il Gestore predispone ad uso del potenziale conferitore i profili analitici per la caratterizzazione dei rifiuti, definiti in funzione della tipologia del rifiuto conferibile, della sua origine e delle caratteristiche dell'impianto.~~

4.2. Al paragrafo 3.1 *Analisi della richiesta di omologa* devono essere eliminati i seguenti punti:

~~Qualora dai certificati di analisi forniti e dalle ulteriori verifiche svolte dal gestore dovesse emergere che il rifiuto è pericoloso si procederà come segue:~~

- ~~• verifica che il codice CER pericoloso sia tra quelli in autorizzazione;~~

- ~~• se il codice rientra tra quelli in autorizzazione si accetta il conferimento, segnalando al conferitore la corretta indicazione del codice CER~~
- ~~• se il codice pericoloso non rientra tra quelli in autorizzazione non si potrà concludere positivamente il processo di omologa ed il rifiuto non sarà accettato all'impianto.~~

in quanto in ottemperanza all'art. 178-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi la responsabilità dell'attribuzione del codice EER di un rifiuto spetta sempre e solo al produttore iniziale del rifiuto stesso;

5. di **stabilire**, conseguentemente, che entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto il Gestore dovrà presentare la procedura Allegato 3 – *Procedura gestione codici a specchio – Rev. 2 del 24/05/17* modificata come indicato al precedente punto 4. Tale procedura sarà la rev 3.
6. di **dare atto** che dalle valutazioni effettuate dai TCA nella documentazione integrativa risulta che la nuova pressa 2 (della ditta MACPRESSE EUROPA SRL, Modello MAC 112XL, identificata nell'allegato 3C come motore pressa 2 - sorgente sonora S2), alla quale saranno applicati i pannelli fonoisolanti che sono attualmente montati su quella da sostituire, avrà un'emissione acustica minore di quella attuale e quindi un minor impatto; **approvando conseguentemente la planimetria 3C** relativa alle sorgenti sonore.
7. di **stabilire** che dovrà essere adempiuta la seguente prescrizione vincolante di cui al parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A:
 - 7.1. la ditta dovrà stipulare con HERA SpA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA SpA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 15giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
8. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento (Ente Beneficiario Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna). Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
9. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
10. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
11. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
12. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
13. **di fare salvi** i diritti di terzi;
14. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge

alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

15. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Bandini e Casamenti S.r.l., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

La Responsabile della PO Procedimenti Unici

(Dott.ssa Tamara Mordenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.